

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2424)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO, COLELLA e TOGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1976

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Brindisi

ONOREVOLI SENATORI. — Nel settore portuale si conferma sempre più la tendenza ad accentrare in un solo ente pubblico i servizi suscettibili di unificazione, delegando ad esso compiti propri dello Stato ed attribuendogli la funzione squisitamente economica di curare lo sviluppo e la gestione dei servizi portuali di carattere imprenditoriale.

Si riconosce ormai pacificamente che sono da qualificarsi economici quegli enti pubblici che, per i loro fini istituzionali, svolgono prevalentemente un'attività di produzione o di scambio, equiparabile, anche se attuata in regime di monopolio, a quella svolta, o che potrebbe essere svolta da imprenditori privati.

Tale caratteristica è in costante progressiva affermazione per gli enti portuali, pur presentando essi una netta varietà di strutture e di scopi, dato che non corrispondono ad un modello comune ed uniforme. Conferma di questa tendenza, che denota il particolare risalto dei servizi attinenti all'attività imprenditoriale, troviamo nel più recente

orientamento legislativo in materia, espresso dalle leggi che riguardano la modifica della struttura normativa dei più importanti enti portuali, quali quello di Trieste (legge 14 agosto 1971, n. 822, che, modificando l'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale era stato istituito l'Ente autonomo del porto, lo definisce espressamente ente pubblico economico), Napoli (legge 11 marzo 1974, n. 46, che riconosce tale natura al Consorzio istituito in sostituzione dell'Ente autonomo del porto), Savona (legge 14 luglio 1971, n. 535, che, modificando l'articolo della legge 1° marzo 1968, n. 173, attribuisce all'ente la qualifica di ente pubblico economico) e Genova (legge 19 maggio 1975, n. 168).

Le precennate tendenze, che si traducono nella esigenza di costituire un unico centro decisionale per la materia tecnico-operativa dei servizi portuali ed in grado di sviluppare quegli interventi sollecitati che il settore richiede e nel contempo di attribuire a questo organismo la natura di ente pubblico economico, hanno illuminante riscontro nel di-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segno di legge n. 3688 presentato dal Ministro della marina mercantile di concerto con gli altri Ministri interessati nella seduta della Camera del 14 aprile 1975, concernente: « Delega al Governo in materia di attività portuale e di riordinamento degli enti autonomi portuali », che si ispira a questi principi e alle esigenze di una gestione imprenditoriale degli impianti portuali nonchè della autosufficienza patrimoniale degli enti, cui va riconosciuta, senza eccezioni, la natura di enti pubblici economici.

In questa cornice va inserito il presente disegno di legge, destinato a soddisfare esigenze non più procrastinabili per il decollo dell'economia portuale di Brindisi attraverso l'attivazione di un organismo che, in conformità della normativa del codice e regolamento marittimo, realizzi il coordinamento produttivo dei servizi portuali e nel contempo la pianificazione territoriale delle iniziative industriali da svolgersi nell'area di sviluppo industriale di Brindisi.

In precedenza, con decreto prefettizio 20 dicembre 1949, n. 1607, veniva istituito, ai sensi della legge comunale e provinciale, il Consorzio del porto di Brindisi, con lo scopo di realizzare una zona industriale del porto e di incrementare i traffici portuali.

I fini dell'ente si estesero allorchè la legislazione sul Mezzogiorno (legge 29 luglio 1957, n. 634) prevede la costituzione di consorzi per le aree di sviluppo industriale (articolo 21 della legge n. 634 del 1957 ed ora articolo 144 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523), enti questi, come è noto, con finalità di pianificazione territoriale delle iniziative industriali, realizzabile attraverso una forma di organizzazione decentrata ed una prefissazione di mezzi e di scopi che si inquadrano nell'ordine di idee della programmazione economica, che li considera (i consorzi) soggetti attivi dello sviluppo del Mezzogiorno.

Su questi presupposti il Consorzio si trasformava in « Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi » e il relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960,

n. 805, prevedeva, accanto agli scopi originali, quello della creazione di un'area di sviluppo industriale, ai sensi della precenata legge 29 luglio 1957, n. 634. L'abbinamento consorzio industriale-porto costituisce istituzione quanto mai meritevole di approfondimento e sviluppo, oltre ad essere conforme all'ordinamento positivo. Difatti, l'articolo 144 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) attribuisce, fra l'altro, ai consorzi industriali « il potere di eseguire, sviluppare e gestire le opere relative ai porti » (art. 144 del testo unico). In proposito è stato ritenuto che « la formulazione dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno è talmente ampia da comprendere certamente, fra le finalità dei consorzi, l'esecuzione, oltre che la gestione, di tutte le opere infrastrutturali, destinate ad insediamenti industriali » (Consiglio di Stato, sezione II, 27 settembre 1972, n. 1565).

L'accostamento normativo industria, consorzi industriali e porto rappresenta, del resto, il riconoscimento dell'importanza determinante che hanno, agli effetti della localizzazione territoriale delle industrie, i costi del trasporto delle materie prime e delle notevoli riduzioni che le industrie insediate a fil di costa consentono nel costo dei trasporti delle materie prime e del combustibile da importare via mare. Allorquando, invero, le riserve di materie prime e di combustibili esistenti nel continente risultarono insufficienti a soddisfare le esigenze dell'industria europea ed acquistarono sviluppo altri settori (raffinazione del petrolio e petrolchimica, fertilizzanti chimici, ecc.) le più potenti concentrazioni industriali di recente formazione si insediarono nei grandi porti del Mediterraneo e del Mare del Nord.

L'esempio del porto di Marghera, situato in una zona industrialmente depressa e divenuto successivamente il secondo porto d'Italia e una delle maggiori zone industriali dell'Europa (vedi *Atti del Convegno di studi sulla funzione dei porti con particolare riguardo a quelli industriali* - Tavola rotonda di Venezia - 1963) è particolarmente illuminante.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E proprio a Marghera, in periodo di intenso sviluppo, la legge 2 marzo 1963, n. 397 (nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera), dopo aver determinato l'area di espansione del porto commerciale ed industriale di Venezia (articolo 1), prevedeva l'istituzione di un consorzio obbligatorio con lo scopo di promuovere lo sviluppo della zona industriale di Venezia-Marghera (art. 7).

Riconosciuta, pertanto, la validità dell'abbinamento porto-industria e Consorzio industriale, si ritiene che, in un momento storico come l'attuale, orientato decisamente verso

la programmazione economica, il decentramento e, nel settore portuale, verso lo sviluppo e la gestione imprenditoriale di servizi portuali, mediante speciali strutture organizzative, la figura del Consorzio di Brindisi sia meritevole di sostanziale sviluppo.

I dati che seguono riguardanti il movimento delle navi e delle merci e passeggeri nell'ultimo triennio, rispetto al 1959, dimostrano chiaramente l'importanza assunta dallo scalo, mentre la continua espansione dei complessi industriali esistenti fanno prevedere un incremento della produzione e di conseguenza l'aumento del volume delle merci che passano attraverso il porto:

Anno	Navi arrivate e partite		Merci imbarcate e barcate Tonn.	Passeggeri imbarcati e barcati N.
	N.	T.S.N.		
1959 . . .	754	1.134.475	89.918	78.710
1972 . . .	1.766	4.042.192	3.630.071	380.392
1973 . . .	1.926	5.057.587	3.898.237	374.260
1974 . . .	1.657	4.882.294	3.640.929	275.832

Un sostanziale incremento previsionale del traffico è basato sull'ampliamento in corso dello stabilimento Montedison e sull'entrata in funzione degli stabilimenti Beker Mediterranea e Indesil, nonché sulla creazione di un *terminal containers* che sarà realizzato nella zona portuale di Costa Morena con una capacità iniziale di 30.000 *containers* all'anno e che potrà essere servito da navi sino a 45.000 tonnellate di portata.

A ciò deve aggiungersi la posizione geografica del porto di Brindisi, con infrastrutture costruite (molo di Costa Morena) e non ancora utilizzate, che rappresenta una ideale base di partenza per i traffici nel Mediter-

raneo orientale e per le zone situate oltre Suez.

Con il presente disegno di legge, infine, sarà possibile attuare il coordinamento della complessa organizzazione dei servizi portuali e che comprende:

un compagnia portuale con un organico di 110 unità;

un gruppo portabagagli composto da 30 unità;

un gruppo battellieri di 10 persone, dotato di 3 imbarcazioni;

n. 10 officine di riparazioni navali;

n. 15 agenzie marittime;

n. 5 fornitori e provveditori navali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Denominazione, natura, durata)

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Brindisi, in sostituzione del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960, n. 805.

Al Consorzio, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, è affidato l'esercizio commerciale del porto di Brindisi.

Esso ha sede legale e amministrativa in Brindisi. La sua durata è fissata in anni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Circoscrizione)

La circoscrizione dell'ente comprende l'ambito portuale di Brindisi e tutti gli specchi acquei comunque destinati, nell'ambito del porto di Brindisi, ad operazioni di carico, scarico e trasbordo di merci di qualsiasi genere, incluse le aree del demanio marittimo e le aree destinate alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito delle merci, nonchè le aree destinate all'imbarco, sbarco e sosta dei passeggeri.

Art. 3.

(Attribuzioni)

Il Consorzio, nel territorio della propria circoscrizione, ha il compito di:

a) gestire le operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci; regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi e disciplinare le prestazioni della manodopera portuale, con tutti i compiti di competenza degli Uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e

dei direttori marittimi, con l'osservanza delle norme di cui al codice della navigazione e relativo regolamento;

b) amministrare i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione;

c) gestire i magazzini e i depositi in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

d) gestire i mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, con potestà di procedere al loro riscatto, e gestire la stazione passeggeri;

e) concorrere alla gestione dei trasporti ferroviari, secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

f) gestire i moli, gli spazi acquei e gli edifici di pertinenza del demanio marittimo, secondo le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento;

g) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea nell'interesse del porto di Brindisi;

h) esprimere il proprio parere nei provvedimenti delle competenti autorità concernenti i piani di massima per opere e arredamenti portuali;

i) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività, ivi compresa quella turistica, interessanti il porto;

l) amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

m) imporre, in caso di danni alle opere e agli impianti portuali, il versamento delle cauzioni previste dall'articolo 75 del codice della navigazione;

n) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferrovia-

rie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti portuali, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

o) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

p) promuovere e provvedere a tutto ciò che, non specificato nei punti precedenti, possa essere utile per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio, anche per quanto attiene alle attività di cui al successivo articolo 4.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne la servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e le dogane, nonchè i movimenti e gli accosti delle navi in porto e tutti gli altri servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione e relativo regolamento.

Art. 4.

(Attribuzioni particolari)

È affidata al Consorzio l'esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, previa apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici.

Il Consorzio provvede altresì, nell'ambito del comprensorio dell'area di sviluppo industriale, di cui al piano regolatore territoriale approvato con decreto del Presidente del Consiglio del 6 luglio 1966, con distinta gestione speciale ASI e separato bilancio — le cui risultanze attive e passive vengono iscritte nelle partite di giro del bilancio della gestione generale — a tutti i compiti previsti e ad esso demandati dal testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli atti, il bilancio e la contabilità relativi alla gestione speciale ASI sono soggetti alla vigilanza e tutela dei competenti organi della regione Puglia.

Art. 5.

(Enti consorziati)

Al Consorzio partecipano:

- a) lo Stato;
- b) la Regione Puglia;
- c) l'Amministrazione provinciale di Brindisi;
- d) i comuni di Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e Ostuni;
- e) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi.

Possono inoltre partecipare altri comuni nonchè altri enti pubblici.

La partecipazione degli enti di cui al precedente comma è disposta su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dell'assemblea del Consorzio.

Art. 6.

(Finanza e patrimonio)

Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Consorzio dispone e amministra:

1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni indicati in precedenza;

2) i proventi della gestione di mezzi meccanici e dei magazzini e depositi di cui al precedente articolo 3;

3) i contributi della Provincia, dei Comuni consorziati e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, deliberati dagli enti predetti, che ne stabiliscono l'ammontare in misura non inferiore a quella fissata per il preesistente Consorzio del Porto e dell'area di sviluppo industriale con il bilancio di previsione dell'anno 1975, determinato rispettivamente in lire 29.900.000 (Amministrazione provinciale), lire 16.575.000 (comune di Brindisi), lire 8.450.000 (comune di Fasano), lire 8.775.000 (comune di Francavilla Fontana), lire 9 milioni 100.000 (comune di Ostuni) e lire 2 mi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lioni 600.000 (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

4) le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione della convenzione di cui all'articolo 4;

5) le somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione ed altre forme di documentazione rilasciata dal Consorzio;

6) le somme dovute da privati in rimborso per risarcimento danni arrecati ad opere ed impianti;

7) i beni e le somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non espressamente prevista nel presente articolo;

8) i contributi per il lavoro portuale e per l'assistenza e tutela dei lavoratori, previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

9) una tassa sui passeggeri imbarcati e sbarcati, nelle misure di lire 400, 300 e 200 rispettivamente per i passeggeri di prima, seconda e terza classe;

10) una tassa di lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione;

11) una tassa supplementare d'ancoraggio di lire 10 per tonnellata di stazza netta.

I proventi di cui ai punti 8), 9), 10 e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti al Consorzio a semestri posticipati, al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Art. 7.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

il Presidente;

l'Assemblea;

il Consiglio direttivo;

i Collegi dei revisori dei conti.

Art. 8.

(Presidente, Vicepresidente)

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Il Vice presidente di diritto è il Capo del Compartimento marittimo di Brindisi. Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

Il Presidente dura in carica un quinquennio e può essere confermato.

Art. 9.

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone per tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

Il Presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, le note dei canoni relativi a concessioni ed affitto e di altri atti, emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse.

In caso di necessità o nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle amministrazioni doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del Presidente si applicano le disposizioni del titolo quarto della parte terza del codice della navigazione.

Art. 10.

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea, oltre al Presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

il Capo del Compartimento marittimo di Brindisi, o un suo sostituto;

un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore nominato dal Ministro della marina mercantile;

il Capo dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari, o un suo sostituto;

il Provveditore alle Opere pubbliche di Bari, o un suo sostituto;

il Capo della Circostrizione doganale di Brindisi, o un suo sostituto;

il Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Bari, o un suo sostituto;

il Capo dell'Ufficio provinciale del Lavoro di Brindisi, o un suo sostituto;

b) in rappresentanza della Regione Puglia: il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato;

c) in rappresentanza degli enti locali:

il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, ed un rappresentante nominato nel proprio seno dai rispettivi Consigli comunali per ciascuno dei Comuni consorziati;

il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, o un Assessore da lui delegato;

il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, o un rappresentante nominato dalla Giunta camerale fra i propri membri;

d) in rappresentanza degli operatori: un rappresentante per ciascuna categoria degli armatori, degli industriali e degli spedizionieri ed agenti marittimi. I rappresentanti sono nominati dalle rispettive associazioni di categoria di carattere locale;

e) in rappresentanza dei prestatori di opera: tre rappresentanti dei lavoratori portuali designati mediante elezione dei lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento marittimo.

Art. 11.

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea delibera:

- a) sull'elezione dei membri elettivi del Consiglio e dei Collegi dei revisori dei conti;
- b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi di ciascuna gestione, previa relazione dei rispettivi revisori dei conti;
- c) sui progetti di prestiti o di altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;
- d) sull'approvazione del piano regolatore territoriale connesso con i compiti della gestione speciale ASI di cui al precedente articolo 4, nonchè sue modifiche e varianti;
- e) sull'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall'ente;
- f) sull'approvazione del regolamento organico del personale;
- g) sull'ammissione al Consorzio di altri enti;
- h) sulla misura delle indennità spettanti ai componenti dei Collegi dei revisori;
- i) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria due volte l'anno o in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario e lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero un terzo dei componenti dell'Assemblea con domanda scritta e motivata.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri stessi e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 12.

(Consiglio direttivo)

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo, oltre al Presidente:

il Capo del Compartimento marittimo di Brindisi, quale Vice Presidente;

l'ingegnere Capo del Genio civile delle opere marittime di Bari, o un suo sostituto;

il Sindaco del comune di Brindisi, o un Assessore da lui delegato;

il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, o un Assessore da lui delegato;

il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi, o un rappresentante nominato dalla Giunta camerale fra i propri membri.

Altri tre membri sono eletti, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, dai membri dell'Assemblea che non fanno parte di diritto del Consiglio direttivo.

Al Consiglio è affidata la direzione e l'amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;

b) provvedimenti inerenti alla particolare attività di cui all'articolo 4 e che non siano di competenza dell'Assemblea;

c) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;

d) norme e tariffe per i servizi di competenza del Consorzio;

e) piani di massima di nuove spese e arredamenti portuali;

f) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

g) provvedimenti in caso di urgenza, di competenza dell'Assemblea, da sottoporre alla stessa per la ratifica nella prima riunione successiva;

h) funzioni stabilite dal regolamento.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà dei

componenti e le deliberazioni si hanno per approvate per maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13.

(Collegi dei revisori)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

I cinque membri effettivi sono nominati rispettivamente: uno dal Ministro del tesoro fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato; uno dal Ministro della marina mercantile; uno dal Ministro dei lavori pubblici e due dall'Assemblea del Consorzio tra quelli dei propri membri che non fanno parte del Consiglio direttivo.

I due membri supplenti sono nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro della marina mercantile.

La Presidenza del Collegio dei revisori è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica un quinquennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti per la gestione speciale ASI di cui all'articolo 4 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal competente organo della Regione Puglia in conformità alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 14.

(Atti soggetti a controllo)

Le deliberazioni del Consorzio in materia di bilanci preventivi e conti consuntivi, mutui, prestiti e operazioni finanziarie, spese che vincolano il bilancio oltre il quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie a carattere continuativo, assunzione diretta di servizi portuali, regolamenti organici del personale e relativo trattamento economico, concessioni di durata superiore ai quindici anni

dei beni del demanio marittimo, tasse, sovrattasse, addizionali, diritti marittimi e contributi sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione generale del Consorzio sono inviati, entro quindici giorni dalla loro approvazione e previa pubblicazione per un solo giorno all'Albo del Consorzio, al Ministero della marina mercantile che, sentito il parere del Ministero del tesoro, si pronuncia sull'andamento della gestione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Gestione speciale ASI di cui all'articolo 4, ultimo comma, sono inviati, entro quindici giorni dall'approvazione e previa pubblicazione per un solo giorno all'Albo del Consorzio, al competente organo della Regione Puglia per l'approvazione.

Le Amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento di esse.

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni relative si intendono approvate.

Art. 15.

(Durata delle cariche)

I componenti non di diritto dell'Assemblea e dei consigli durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino al residuo del quinquennio.

Art. 16.

(Direttore generale)

Capo dei servizi esecutivi e di studio del Consorzio è il Direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Direttore generale è nominato mediante concorso per titoli indetto dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Il Segretario generale del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di

Brindisi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica, le attribuzioni e le funzioni di Direttore generale.

Art. 17.

(Disposizioni tributarie e agevolazioni fiscali)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente per la costruzione di opere e arredamenti portuali.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Per gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la gestione speciale ASI si applicano le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 18.

(Regolamento organico del personale)

Con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza e di previdenza del personale, compreso il direttore generale, comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente.

Art. 19.

(Aree, beni ed opere demaniali)

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e

tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

Art. 20.

*(Destinazione di personale statale
ai servizi del Consorzio)*

Alla direzione dei servizi del lavoro portuale e del demanio marittimo possono essere preposti ufficiali di ruolo delle capitanerie di porto di grado non superiore a capitano di vascello (CP), che saranno collocati in soprannumero all'organico dei relativi quadri.

Art 21.

(Vigilanza)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

Art. 22.

(Scioglimento)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, dopo essere stata affidata dall'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un commissario straordinario.

Art. 23.

(Successione)

Le attività e passività del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960, n. 805, sono devolute al Consorzio autonomo del porto di Brindisi, distinte separatamente per la gestione speciale ASI.

Il personale in servizio presso l'ente predetto alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti giuridici ed economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità prevista dai regolamenti organici vigenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio previsti dalla presente legge, i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un Commissario da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 24.

(Norma di attuazione)

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze.